

PREMESSA :**LA FORMAZIONE AZIENDALE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA DEL LAVORO**

*La formazione nel campo della sicurezza è un preciso dovere giuridico, una misura indispensabile per diminuire il rischio di incidenti sul lavoro e condizione essenziale per evitare sanzioni o responsabilità risarcitorie nel caso in cui un incidente comunque si verifichi .
Anche una opportunità per migliorare gli standard qualitativi dei prodotti e servizi aziendali .*

Il D.lgs. 626/94 prevede agli art.li 21 e 22 , che il Datore di Lavoro provveda ad una adeguata informazione e formazione dei lavoratori .

Le normativa stabilisce anche i contenuti minimi perché la formazione sia “adeguata” e per le principali figure dell’organigramma della sicurezza , nonché la durata minima dei corsi e i loro contenuti

Riportiamo schematicamente gli obblighi formativi comuni a tutte le aziende :

<i>Figura</i>	<i>Norma che stabilisce l’Obbligo della formazione</i>	<i>Norma che definisce i contenuti minimi della formazione</i>	<i>Durata minima ex lege</i>
Datore di lavoro	Nel caso in cui assuma anche l’incarico di Responsabile SPP D.lgs. 626/94 art. 8 e 8-bis	D.M. 16-01-97 art.3 corso min.di 16 ore	corso minimo di 16 ore
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	Deve essere un diplomato devono avere “adeguate e comprovate capacità” D.lgs. 626/94 art. 8 e 8-bis	D.M. 16-01-97 art.3 e D.Lgs 195/03	Corso mod A e C da 28 ore + mod B secondo tipo di azienda
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	D.lgs. 626/94, L.300/70 e contratt. collett.	D.M. 16-01-97 art.2	corso minimo di 32 ore
Addetti antincendio	D.lgs. 626/94 art. 12,22	D.M. 10-03-1998 art. 7 e all. VII, circ. Min. Int. N.5301/6104 del 12-12-98	corso minimo da 4 a 16 ore (in funzione della classe di rischio)
Addetti al pronto soccorso	D.lgs. 626/94 art. 12,22	D.lgs. 626/94 art. 12,22 comma5 ; DM 388/2003	corso minimo da 12 a 16 ore (in funzione della classe di rischio)
Tutti i lavoratori	D.lgs. 626/94 art. 22	D.lgs. 626/94 art. 22 D.M. 16-01-97	Definito solo in alcuni CCNL (es :Edili 8 ore)

Inoltre vi è la **formazione specifica** e spesso “**qualificante**” (a meno della quale quindi non può essere svolta l’attività) per addetti a particolari settori da esempio : carrellisti , gruisti, ponteggiatori edili, saldatori , responsabili di centrali termiche di grosse dimensioni ecc.)

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA E OBBLIGHI FORMATIVI
(per aziende NON ad alto rischio ovvero ex direttiva seveso)

